

FONTI NORMATIVE

Reg. CE n. 1347 / 2000 (Bruxelles II) del 29 maggio 2000

Entrato in vigore il 1 marzo 2001

Relativo alla Competenza – Riconoscimento ed Esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Reg. CE n. 2201 / 2003 del 27 novembre 2003

Entrato in vigore il 1 marzo 2005

Che sostituisce il precedente reg. CE n. 1347 / 2000

Reg. CE n. 44 / 2001 del 22 dicembre 2000 (Bruxelles I)

Entrato in vigore il 1 marzo 2002

Relativo alla Competenza – riconoscimento ed Esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


L. 218/1995

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.


In particolare:

Art. 3: ambito della giurisdizione

Art. 32: giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio.



PAESI COSTITUENTI L'UNIONE EUROPEA



Gruppo degli "storici"

Italia

Finlandia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Inghilterra

Germania

Spagna

Grecia

Svezia

Danimarca

Belgio

Francia

Irlanda

Austria

Portogallo

Paesi entrati a far parte dell'U.E. nel 2004




- Polonia
- Lituania
- Lettonia
- Estonia
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Ungheria
- Slovenia
- Cipro
- Malta

PROCEDIMENTI AI QUALI SI APPLICA IL REGOLAMENTO



- procedimenti giudiziari già pendenti
- atti pubblici o scritture private autenticate
- accordi conclusi tra le parti
 - (nella misura in cui siano resi esecutivi negli stati membri in cui sono conclusi)

DEFINIZIONI – art. 2 Reg.



- Giudice
- Decisione
- Responsabilità genitoriale
- Diritto di affidamento
- Diritto di visita



DEFINIZIONI - segue

- **Giudice**
 - si intende il giudice o il titolare di competenze equivalenti (anche, per esempio i Servizi sociali) nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.
- **Decisione**
 - una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi, annullamento del matrimonio o relativa alla responsabilità genitoriale, emessa dal giudice di uno stato membro a prescindere dalla denominazione usata per la decisione: sentenza, decreto o ordinanza.
- **Responsabilità genitoriale**
 - diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo tra le parti, riguardante la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il di affidamento e il diritto di visita.
- **Diritto di affidamento:**
 - insieme dei diritti e dei doveri inerenti la cura della persona di un minore, in particolare, il diritto di intervenire nella decisione riguardo il suo luogo di residenza.
- **Diritto di visita :**
 - in particolare il diritto di condurre il minore in luogo diverso dalla sua abituale per un periodo limitato di tempo – contatti telefonici e via mail.

AMBITO DI APPLICAZIONE PER MATERIE



- divorzio
- separazione personale
- annullamento del matrimonio
- attribuzione / esercizio / delega / revoca (totale o parziale) della responsabilità genitoriale (indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno sposati o che le parti siano o meno genitori biologici dei minori in questione)
- **altre materie civili.**
 - diritto di affidamento e diritto di visita
 - tutela, curatela ed altri istituti analoghi
 - designazione e funzioni della persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o che lo assistano
 - collocazione del minore in famiglia affidataria o istituto
 - misure di protezione legate all'amministrazione, conservazione o alienazione dei beni del minore



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE



- Il Reg. CE n. 2201 / 2003 BRUXELLES II
- **NON** si applica alla Danimarca
- Dal 01.05.2004 si applica ai 10 nuovi stati membri dell'U.E.
- Paesi entrati a far parte dell'U.E. nel 2004
- Polonia
- Lituania
- Lettonia
- Estonia
- Repubblica Ceca
- Slovacchia
- Ungheria
- Slovenia
- Cipro
- Malta

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - divorzio



- residenza abituale dei coniugi
- ultima residenza abituale se uno di essi vi risiede ancora
- residenza del convenuto
- in caso di domanda congiunta: residenza abituale di uno dei coniugi
- residenza abituale dell'attore, cittadino straniero (comunitario) se questi vi ha risieduto almeno un anno immediatamente prima della domanda
- residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello stato membro stesso o, nel caso di Regno Unito e Irlanda, se ha ivi il proprio "domicile"
- cittadinanza comune dei coniugi



Segue – responsabilità genitoriale

- **residenza abituale del minore** nello Stato membro valutata alla data in cui l'autorità giudiziaria viene adita,
- **sottrazione di minore**: è competente l'autorità dello stato membro in cui risiedeva abitualmente il minore, tuttavia
 - se **pende** un giudizio di separazione/divorzio le autorità giudiziarie dello stato membro avanti il quale pende il procedimento sono competenti anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale che si ricollegano al procedimento di divorzio **anche** se il minore interessato NON è abitualmente residente in quello Stato membro
 - se **non pende** un procedimento di separazione/divorzio le autorità di uno Stato membro **possono** essere competenti anche se il minore non è abitualmente residente in quello stato se:
 - il minore ha un legame sostanziale con lo stato in questione
 - se le parti del procedimento accettano la giurisdizione
 - in caso di interesse superiore del minore ad essere sottoposto a quella giurisdizione statale

Esclusività della competenza



Art. 6 Regolamento:

Il coniuge che ha la residenza abituale in uno Stato membro (“domicile” in caso di Regno Unito o Irlanda) o la cittadinanza di uno stato membro può essere convenuto avanti le autorità di un altro stato membro soltanto in virtù degli art. 3,4, e 5 del regolamento.



Segue – la competenza residua

Art. 7 del regolamento - paragrafo 2:

*“il cittadino di uno Stato membro (Francia) che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro (Italia) **PUO'**, al pari dei cittadini di quest'ultimo (italiani), invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che **NON HA** la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro (risiede abitualmente negli Stati Uniti), **NE'** ha la cittadinanza di uno Stato membro (cittadinanza statunitense)...”*

Il paragrafo 1. stabilisce che non deve essere competente nessun altro giudice ai sensi dell'art. 3 reg. >> **art. 32 I. 218/95**

Quindi:



**Il regolamento Bruxelles II si applica
anche ai cittadini extracomunitari**

LITISPENDENZA



Art. 19 regolamento

Quando un'autorità giudiziaria è stata adita ai sensi dell'art. 3 Reg. e si è dichiarata competente, i giudici di altri Stati membri successivamente aditi **DEVONO** dichiararsi incompetenti.